



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231**

PARTE GENERALE

INDICE

CAPITOLO 1	PREMESSE	3
1.1	Definizioni	3
1.2	Decreto Legislativo n. 231/2001	4
1.3	Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	9
1.4	Linee guida emanate dall'Associazione di Categoria	10
CAPITOLO 2	MODELLO GRUPPO ERREPI SRL	12
2.1	Aree di operatività aziendale e struttura di GRUPPO ERREPI SRL	12
2.2	Funzione e scopo del Modello	13
2.3	Costruzione e struttura del Modello	13
2.4	Codice Etico	14
2.5	Procedura di adozione del Modello	15
CAPITOLO 3	ATTIVITA' SENSIBILI DI GRUPPO ERREPI SRL	16
3.1	Attività Sensibili di GRUPPO ERREPI SRL	16
CAPITOLO 4	ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	18
4.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	18
4.2	Funzione e poteri dell'OdV	19
4.3	Regolamento dell'OdV	21
4.4	Attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali	21
4.5	Obblighi e modalità di informazioni nei confronti dell'OdV	22
4.6	Raccolta e conservazione delle informazioni	24
4.7	Libri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza	24
4.7.1	Libro verbale delle riunioni	24
CAPITOLO 5	FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	25
5.1	Formazione ed informazione dei Dipendenti	25
5.2	Selezione ed informazione dei Collaboratori Esterni	26
CAPITOLO 6	SISTEMA SANZIONATORIO	27
6.1.	Funzione del sistema sanzionatorio	27
6.1.1	Procedura Accertamenti sulle segnalazioni pervenute	27
6.2	Sistema sanzionatorio	28
6.2.1	Dipendenti	28
6.2.2	Misure nei confronti dell'Amministratore	29
6.2.3	Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni	29

CAPITOLO 1 *PREMESSE*

1.1 Definizioni

- Attività Sensibili: le attività di GRUPPO ERREPI SRL nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- “CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicato da GRUPPO ERREPI SRL per il personale dipendente.
- “Collaboratori Esterni”: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner, i Fornitori.
- “Decreto Sicurezza”: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- “Destinatari”: gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.
- “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con GRUPPO ERREPI SRL.
- “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.
- “Linee Guida”: le Linee Guida adottate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.
- “Modello” o “Modelli”: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell'ambito delle Attività Sensibili.
- “P.A.”: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “Partner”: le controparti contrattuali di GRUPPO ERREPI SRL, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata quando destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- “Reati”: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- “Società”: GRUPPO ERREPI SRL con sede legale in Lissone via Dante Alighieri, 10

1.2 Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 – emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140 - che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alla quale l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tale Decreto introduce le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo delle società medesime
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere le società, pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge la responsabilità "amministrativa" della società.

Dal punto di vista sanzionatorio, a fronte degli illeciti commessi, è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; nelle ipotesi più gravi è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di stipulare contratti con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, sono contemplati, ad oggi:

- I. i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 . 25)
- II. i reati informatici e il trattamento illecito di dati (art. 24 bis)
- III. i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- IV. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis)
- V. i reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis e art. 25 bis 1)
- VI. alcune fattispecie di cd. reati societari (art. 25 ter)
- VII. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- VIII. i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)
- IX. i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- X. i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies)
- XI. i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)
- XII. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
- XIII. i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- XIV. i reati per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies)
- XV. reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146 artt. 3 e 10)

Di seguito l'indicazione dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello:

• Reati contro la P.A.

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- ✓ Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- ✓ Corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.)

- ✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati contro la P.A. e l'esemplificazione di condotte criminose si rinvia alla **Parte Speciale - A -**

- Reati societari

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- ✓ Falso in prospetto (art. 173-bis D.LGS. 24/02/98, N. 58)
- ✓ False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- ✓ Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- ✓ Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati societari e l'esemplificazione di condotte criminose si rinvia alla **Parte Speciale - B -**

- Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- ✓ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)
- ✓ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- ✓ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- ✓ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- ✓ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

- ✓ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- ✓ Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
- ✓ Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)
- ✓ Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)
- ✓ Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo
- ✓ Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999; ai sensi di tale convenzione commette un reato chiunque - con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente - fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato
 - b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopradescritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- ✓ prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra
- ✓ organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra
- ✓ contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico si rinvia alla **Parte Speciale - C -**

- Reati contro la personalità individuale

Si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

- ✓ riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- ✓ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- ✓ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- ✓ detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- ✓ tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
- ✓ alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati contro la personalità individuale si rinvia alla

Parte Speciale – D -

- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- ✓ lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime si rinvia alla **Parte Speciale – E –**

- Reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.)
- ✓ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati di riciclaggio si rinvia alla **Parte Speciale – F –**

- Reati informatici

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Falsità in documenti informatici (art. 491 – bis c.p.)
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 – ter c.p.)
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 – quater c.p.)

- ✓ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 – quinquies c.p.)
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.)
- ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quinquies c.p.)
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 – bis c.p.)
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 – ter c.p.)
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 – quater c.p.)
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 – quinquies c.p.)
- ✓ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 – quinquies c.p.)

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati informatici si rinvia alla **Parte Speciale – G**

–

- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 – bis c.p.)

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001.

1.3 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri che:

- a) l'organo dirigente della società abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare che il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito ignorando fraudolentemente i suddetti Modelli;

- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lettera b.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti
- ✓ prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare privato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4 Linee guida emanate dall'Associazione di Categoria

L'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Alla luce di quanto sopra, GRUPPO ERREPI SRL, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato da GRUPPO ERREPI SRL rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello è predisposto con riferimento alla realtà concreta di GRUPPO ERREPI SRL.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- ✓ individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile l'attuazione dei reati previsti dal Decreto;
- ✓ obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- ✓ predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, attraverso l'adozione di appositi protocolli; tale sistema di controllo è organizzato rispettando le seguenti caratteristiche:
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali
 - adeguato controllo dei rischi
 - attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali – contabili e gestionali – dirette sia verso terzi sia all'interno

- salvaguardia del patrimonio
- conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- ✓ codici di comportamento
- ✓ sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche
- ✓ sistemi di controllo e di gestione
- ✓ formazione del personale
- ✓ meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:


- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo)
- ✓ applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- ✓ documentazione dei controlli
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello
- ✓ individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia ed indipendenza
 - professionalità
 - continuità di azione
 - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

CAPITOLO 2 *MODELLO GRUPPO ERREPI SRL*

2.1 Aree di operatività aziendale e struttura di GRUPPO ERREPI SRL

GRUPPO ERREPI SRL svolge attività di progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazione nei campi della sicurezza sul lavoro, dell'igiene alimentare, della qualità e della privacy. La struttura aziendale è formata dall'Amministratore Unico (DIR) e da due risorse collocate rispettivamente all'interno della funzione 'segreteria' (SG1) e della funzione informatica (Resp. IT). Le attività di consulenza e di formazione sono strutturate in 4 Divisioni (Divisione sicurezza, Divisione Comunicazione – Formazione, Divisione Qualità Sistemi di Gestione, Divisione Internet Technology): un network di consulenti esterni qualificati da GRUPPO ERREPI Srl ne gestisce l'attuazione, coordinata e controllata sistematicamente dai responsabili di Divisione di GRUPPO ERREPI Srl.



2.2 Funzione e scopo del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volte a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree di Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- ✓ Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di GRUPPO ERREPI SRL, soprattutto nelle medesime Aree di Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di GRUPPO ERREPI SRL
- ✓ Confermare che i comportamenti illeciti sono condannati da GRUPPO ERREPI SRL sia in virtù delle disposizioni di legge sia a fronte dei principi etico sociali a cui s'ispira nell'espletamento della propria missione aziendale
- ✓ Consentire a GRUPPO ERREPI SRL, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree di Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati e degli illeciti.
- ✓ Il rispetto del principio della separazione delle funzioni
- ✓ La definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate
- ✓ L'attività di sensibilizzazione e diffusione, ai diversi livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- ✓ L'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate
- ✓ L'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti a tutela dell'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.3 Costruzione e struttura del Modello

GRUPPO ERREPI SRL ha affidato a professionisti esterni il progetto finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

E' stata quindi svolta una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione e mappatura delle aree e delle attività aziendali
2. Correlazione delle aree e delle attività aziendali rispetto alle fattispecie di reato e successiva identificazioni delle aree e delle attività sensibili da sottoporre ad analisi e monitoraggio
3. Effettuazione della "gap analysis" sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, individuando quindi le azioni di miglioramento dei processi e delle procedure esistenti e dei requisiti organizzativi e formativi essenziali
- 2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione dei specifici compiti
- 5 Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questo agli Organi Sociali.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale A, denominata "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001; la Parte Speciale B, denominata "Reati Societari", si applica per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001; la Parte Speciale C, denominata "Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" si applica alle tipologie specifiche di reati ed illeciti amministrativi previste ai sensi dell'art. 25 quater del D.Lgs 231/01; la Parte Speciale D denominata "Reati contro la personalità individuale" si applica alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25 quinquies del D.Lgs 231/2001; la Parte Speciale E denominata "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro" si applica alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001; la Parte Speciale F denominata "Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" si applica alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25 octies del D.Lgs 231/2001; la Parte Speciale G, denominata "Reati informatici e trattamento illecito di dati" si applica alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 24- bis del D.Lgs 231/2001.

2.4 Codice Etico

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, Società GRUPPO ERREPI SRL ha predisposto un Codice Etico, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, integrandosi con esso. Il Codice Etico di GRUPPO ERREPI SRL indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti i "Destinatari". Questi ultimi sono tenuti

ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico che ne è parte, vincolante per tutti loro.

2.5 Procedura di adozione del Modello

GRUPPO ERREPI SRL ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera dell'Assemblea del 28 marzo 2011, avendo provveduto in data 1 dicembre 2010 all'istituzione del proprio OdV.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico di GRUPPO ERREPI SRL.

A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione delle normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

CAPITOLO 3 ATTIVITA' SENSIBILI DI GRUPPO ERREPI SRL

3.1 Attività Sensibili di GRUPPO ERREPI SRL

A seguito dell'analisi del contesto aziendale ai fini di individuare le aree di rischio rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 è emerso che le Attività Sensibili ad oggi riguardano:

- a) reati contro la P.A.
- b) reati societari
- c) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- d) reati contro la personalità individuale
- e) reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- f) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- g) reati informatici.

Appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile il rischio relativo a:

- reati in tema di falsità e monete, in carte di pubblico credito, e in valori bollati
- reati transnazionali
- reati connessi agli abusi di mercato e contro l'industria ed il commercio.

Pertanto, nella realtà aziendale di GRUPPO ERREPI SRL, **le Attività Sensibili** risultano principalmente le seguenti:

a) reati contro la P.A. (Parte Speciale - A -)

- ✓ rapporti contrattuali con la P.A. e soggetti incaricati di un pubblico servizio
- ✓ rapporti con le istituzioni
- ✓ gestione dei contenziosi
- ✓ erogazioni pubbliche.

b) reati societari (Parte Speciale - B -)

- ✓ tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge
- ✓ gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote
- ✓ influenza sull'assemblea
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Pubblica Vigilanza.

c) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Parte Speciale – C-)

- ✓ operazioni finanziarie/commerciali
- ✓ rapporti con i fornitori.

d) reati contro la personalità individuale (Parte Speciale –D -)

- ✓ rapporti con fornitori
- ✓ contratti con Internet provider.

e) reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale – E -)

- ✓ omicidio colposo
- ✓ lesioni personali colpose gravi o gravissime.

f) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale – F -)

- ✓ selezione fornitori
- ✓ definizione clausole contrattuali, stipula contratti
- ✓ verifica beni/servizi acquistati
- ✓ emissioni ordini di acquisto
- ✓ attività pagamenti e incassi.

g) reati informatici (Parte Speciale – G-)

- ✓ gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito di quali sono comprese le attività di:
 - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
 - gestione e protezione della postazione di lavoro
 - gestione degli accessi verso l'esterno
 - gestione e protezione delle reti
 - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività di GRUPPO ERREPI SRL – potranno essere comprese nel novero delle Attività Sensibili.

CAPITOLO 4 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al dettato del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse che si richiedono per tale funzione. Nello specifico:

a) autonomia e indipendenza - I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A questo proposito le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale; è parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

b) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale - L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

c) Continuità d'azione - L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sull'efficacia del Modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, garantendo la dovuta continuità nell'attività di vigilanza ed il costante aggiornamento.

d) Onorabilità e cause di ineleggibilità - In relazione alle responsabilità affidate all'OdV è necessario garantire che i suoi componenti abbiano, oltre a qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, pertanto, dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi; gli stessi non dovranno

essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; i componenti dell'Organismo di Vigilanza infine non dovranno essere o essere stati indagati – per quanto a loro conoscenza – o imputati in procedimenti penali per reati non colposi – diversi dai reati di presupposto – ovvero soggetti a procedimenti per violazioni amministrative in materia di illeciti societari e bancario-finanziari.

e) Durata in carica, sostituzione, decadenza, revoca - L'Organismo di Vigilanza **dura in carica tre anni**. Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui al paragrafo che precede comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell'Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione all'Amministratore Unico del venir meno dei requisiti suddetti. In caso di rinuncia di un componente dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico il quale provvederà alla sua sostituzione. E' fatto comunque obbligo al Presidente dell'OdV ovvero al membro più anziano dello stesso di comunicare immediatamente all'Amministratore Unico il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza dell'Amministratore Unico di GRUPPO ERREPI SRL. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'Organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia e i requisiti di onorabilità.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, unitamente ai contenuti delle Linee Guida che ne hanno ispirato la stesura, il relativo incarico è affidato ad un organismo monocratico ad hoc istituito dall'Amministratore Unico con la delibera del 1 dicembre 2010.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di GRUPPO ERREPI SRL si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

L'OdV così costituito provvede a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un specifico *Regolamento dell'OdV*.

4.2 Funzione e poteri dell'OdV

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo all'Amministratore Unico, all'organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti

- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- ✓ verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti
- ✓ verificare l'effettività del Modello, ovvero la conformità tra i comportamenti in atto e quelli previsti dal Modello stesso
- ✓ monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da GRUPPO ERREPI SRL, con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro
- ✓ coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti:
 - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre GRUPPO ERREPI SRL al rischio di commissione di uno dei reati
 - sui rapporti con "Collaboratori Esterni" che operano per conto di GRUPPO ERREPI SRL nell'ambito delle Attività Sensibili
 - sulle operazioni straordinarie di GRUPPO ERREPI SRL.

2) di aggiornamento del Modello, ovvero:

- ✓ curare l'aggiornamento del modello, proponendo, se necessario, all'Amministratore Unico l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di riscontrate violazioni del Modello.

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- ✓ promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto dello stesso
- ✓ promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi corsi e comunicazioni specifiche, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari.

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- ✓ assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello
- ✓ esaminare e valutare tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso

- ✓ informare gli organi competenti, di seguito specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate
- ✓ segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili
- ✓ in casi di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

4.3 Regolamento dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza, ha redatto un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, nonché le specifiche relative al sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno sono disciplinati i seguenti elementi:

- ✓ la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV
- ✓ la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello
- ✓ l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello
- ✓ la gestione dei flussi informativi verso l'OdV
- ✓ il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazioni e verbalizzazioni delle riunioni ecc).

4.4 Attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'OdV relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno, all'amministratore Unico e ai Soci sull'attività compiuta nel periodo di riferimento e sull'esito della stessa.

L'attività di reporting ha come oggetto:

- ✓ l'attività svolta in genere dall'OdV;
- ✓ eventuali problematiche o criticità emerse nel corso dell'attività di vigilanza
- ✓ le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello
- ✓ l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello
- ✓ la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre GRUPPO ERREPI SRL al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto
- ✓ in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso L'OdV può rivolgersi all'Amministratore Unico ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri vengono verbalizzati e le copie dei verbali sono conservate presso gli uffici dell'OdV.

4.5 Obblighi e modalità di informazioni nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Dipendenti, dell' Amministratore, di Consulenti e Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare – anche in maniera indiretta - responsabilità di GRUPPO ERREPI SRL ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- ✓ i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati
- ✓ i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di GRUPPO ERREPI SRL o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Modalità delle segnalazioni.

La segnalazione è riferita direttamente all'OdV senza intermediazioni.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e dà seguito ad esse secondo la specifica procedura (vedi par. 6.1.1); gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6 (Sistema sanzionatorio).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni :

- ✓ che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali del Modello, inclusi, senza che ciò costituisca limitazione
 - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello
 - eventuali richieste ed offerte di denaro, di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
 - eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spese emersi richieste dai documenti di autorizzazione
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche

indirettamente, GRUPPO ERREPI SRL, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali

- le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne
 - i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati
 - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione
 - eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione da GRUPPO ERREPI SRL, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.
- ✓ relative all'attività di GRUPPO ERREPI SRL, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, inclusi, senza che ciò costituisca limitazione:
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti
 - gli aggiornamenti dei poteri e delle deleghe
 - le decisioni relative alla richiesta, all'erogazione e all'utilizzo di finanziamenti pubblici
 - i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui società GRUPPO ERREPI SRL ha partecipato e per le quali ottenuto la commessa, nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
 - tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi c/o la sede di GRUPPO ERREPI SRL
 - il bilancio annuale, corredato dalla nota integrativa.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua ad una segnalazione, agisce in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

GRUPPO ERREPI SRL, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposta casella di posta elettronica. Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, GRUPPO ERREPI SRL via Dante Alighieri, 10 20035 Lissone (MB).

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente all'OdV.

4.7 Libri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare il Libro verbale delle riunioni dell'OdV.

4.7.1 Libro verbale delle riunioni

Il Libro verbale delle riunioni raccoglie i verbali delle riunioni dell'OdV. I verbali indicano sinteticamente data e ora di apertura e chiusura della riunione, i presenti, l'ordine del giorno, gli argomenti trattati, le decisioni e le motivazioni delle decisioni.

I verbali sono firmati dal Presidente dell'OdV e dal Segretario, di volta in volta nominato.

CAPITOLO 5 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di GRUPPO ERREPI SRL garantire una corretta conoscenza e divulgazione per i Dipendenti delle regole di condotta ivi contenute. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione può essere attuato con un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dall'Amministratore Unico, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Si dispone che ad eventuali nuovi assunti venga consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza; tale set informativo conterrà, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e il Modello Organizzativo. I nuovi assunti saranno tenuti a rilasciare a GRUPPO ERREPI SRL una dichiarazione sottoscritta che attesti la ricezione del set informativo, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 a tutti i Dipendenti.

I programmi di formazione contengono i principi del D.Lgs. 231/01, gli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di GRUPPO ERREPI SRL, le singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati reati.

Il programma di formazione essere può essere modulato, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti adeguati per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione al proprio ambito di operatività e alle proprie mansioni .

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata direttamente all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporta l'irrogazione di una sanzione disciplinare, comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 6 del presente Modello.

5.2 Selezione ed informazione dei Collaboratori Esterni

Relativamente ai Consulenti ed ai Partner, vengono utilizzati appositi sistemi di valutazione per la selezione dei medesimi (secondo PR06 *Selezione, qualifica, sviluppo Collaboratori* del Sistema di Gestione Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001:2008) e di informativa nei loro confronti.

CAPITOLO 6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1. Funzione del sistema sanzionatorio

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità di GRUPPO ERREPI SRL, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

A tale scopo è adottata la procedura "Accertamenti sulle segnalazioni pervenute", di cui al successivo paragrafo, che ha l'obiettivo di assicurare un approfondito, tempestivo ed imparziale svolgimento di idonei accertamenti sulla segnalazione pervenuta, al fine di dare ad essa soddisfacente seguito secondo le regole in vigore.

6.1.1 Procedura Accertamenti sulle segnalazioni pervenute

- 1) Ogni segnalazione pervenuta è esaminata e conservata in originale, annotandola nei verbali di riunione dell'OdV, unitamente alle azioni intraprese ed alle risoluzioni adottate.
- 2) In relazione alla tipologia di segnalazione pervenuta, le azioni iniziali si configurano come segue:
 - ✓ *segnalazione considerata priva di requisiti minimi di credibilità e non meritevole di alcun seguito*: viene archiviata.
 - ✓ *caso considerato meritevole di approfondimento*: le indagini mirano ad accertare, in maniera esaustiva, i fatti e le responsabilità; ogni indagine viene condotta con tempestività, riservatezza ed obiettività, senza condizionamenti derivare che possano derivare da aree o livelli di responsabilità, anzianità di servizio, posizione aziendale delle persone coinvolte.
- 3) Gli incaricati della conduzione delle indagini hanno accesso pieno, libero ed incondizionato a luoghi, persone e registrazioni nella misura richiesta per lo svolgimento delle indagini. Il personale è tenuto a fornire la massima collaborazione con la massima tempestività; le informazioni richieste/utili sul caso oggetto di indagine sono gestite in confidenziale modo riservato.
- 4) Il fatto oggetto di segnalazione che abbia particolare connotazione o gravità potrà essere portato a conoscenza delle autorità di Polizia (es. proseguimento di indagini complesse) e/o dell'Autorità Giudiziaria (es. esposto, querela), trasferendo a tali autorità i risultati delle attività di indagine già svolte; in tali circostanze la decisione di dare seguito alle attività di indagine, ove non si tratti di reato perseguibile d'ufficio, verrà assunta dall'Amministratore Unico.

- 5) Viene redatto il rapporto in forma finale, che contiene l'esito degli accertamenti e le raccomandazioni sulla risoluzione da dare al caso in termini di eventuali azioni legali, provvedimenti disciplinari e rafforzamento dei controlli interni.

6.2 Sistema sanzionatorio

6.2.1 Dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dipendenti dei Dipendenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da GRUPPO ERREPI SRL:

- ✓ rimprovero verbale
- ✓ biasimo inflitto per iscritto
- ✓ sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti all'art. 25 CCNL
- ✓ licenziamento (nei casi previsti dalla legge).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal Contratto Collettivo applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alle funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per Società GRUPPO ERREPI SRL, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- ✓ adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da poter determinare la concreta applicazione a carico di GRUPPO ERREPI SRL di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.
- ✓ violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui Società GRUPPO ERREPI SRL può ragionevolmente

ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV, affidando tuttavia all'Amministratore Unico la responsabilità della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.2.2 Misure nei confronti dell'Amministratore

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate da parte dell'Amministratore saranno applicate le seguenti sanzioni:

- ✓ il richiamo scritto
- ✓ la diffida al puntuale rispetto del Modello
- ✓ la revoca dall'incarico.

6.2.3 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con Società GRUPPO ERREPI SRL, e in particolare contratti di fornitura, convenzionamento, mandato, agenzia, procacciamento di affari e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico e/o le Parti Speciali applicabili.

Tali contratti prevedono, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore di GRUPPO ERREPI SRL senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di attuazione dei reati o di condotte di cui ai reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e delle relative Parti Speciali.